



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Casa e Famiglia

Sezione Tutela Legale

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



Vittoria
Assicurazioni

Glossario	pag. 2
Oggetto del Contratto	pag. 4
1 Che cosa è assicurato?	pag. 4
1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	
1.2 COPERTURE ASSICURATIVE	
1.3 FORMA CLASSIC	
1.4 FORMA ELITE	
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 6
3 Cosa non è assicurato?	pag. 7
4 Ci sono limiti di copertura?	pag. 7
4.1 ESCLUSIONI	
4.2 LIMITI DI INDENNIZZO	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 9
1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
2 GESTIONE DEL SINISTRO	
3 ESONERO DI RESPONSABILITÀ	
4 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	
5 TERMINI DI LIQUIDAZIONE	
Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro	pag. 12
Appendice normativa	pag. 13

Glossario: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in “GRASSETTO MAIUSCOLO” nelle presenti condizioni di assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito o nel Glossario contenuto nel documento “Il contratto dalla A alla Z”.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **ARBITRATO:** è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza, mediante una decisione che sarà vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata.
- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Nel presente contratto, pertanto, il **CONTRAENTE** e il suo **NUCLEO FAMILIARE**.
- **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:** è l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **CONTRAVVENZIONE:** rientra tra i **REATI**. Nelle **CONTRAVVENZIONI** non si considera l'elemento soggettivo e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le **CONTRAVVENZIONI** sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
- **DANNO EXTRACONTRATTUALE:** è il danno ingiusto derivante da un **FATTO ILLECITO**. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose a causa di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **DAS:** Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - Tel. 045.83.78.901 - Fax 045.83.51.023.
- **DELITTO:** è un **REATO** punito con la multa o la reclusione. Può essere:
 - colposo, se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
 - doloso, se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un **DELITTO**.
- **DIRITTO CIVILE:** è una parte del diritto privato e che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **FATTO ILLECITO:** qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dei casi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

- **INSORGENZA (DEL SINISTRO)**: il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella presente sezione, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della **POLIZZA**; se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'**INSORGENZA** non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l'**INSORGENZA** è:
 - nell'ipotesi di **PROCEDIMENTO PENALE**: il momento in cui sarebbe stato commesso il **REATO**;
 - nell'ipotesi di **DANNO EXTRA CONTRATTUALE**: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
 - nell'ipotesi di **VERTENZA CONTRATTUALE**: il momento in cui una delle **PARTI** avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
- **NUCLEO FAMILIARE**: il nucleo di almeno due persone, composto dal **CONTRAENTE** e dalle persone con lui conviventi che risultino, al momento del **SINISTRO**, tutte iscritte nello stesso certificato anagrafico di stato di famiglia del **CONTRAENTE**.
- **PROCEDIMENTO PENALE**: procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di **POLIZZA** rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
- **REATO**: violazione della legge penale. I **REATI** si distinguono in **CONTRAVVENZIONI** e **DELITTI** a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **SPESE DI SOCCOMBENZA**: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura queste spese devono essere addebitate a una delle parti.
- **SINISTRO**: la controversia o il procedimento per il quale è prestata l'assicurazione.
- **TRANSAZIONE**: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
- **VERTENZA CONTRATTUALE**: controversia insorta a seguito del mancato rispetto di un obbligo derivante dal contratto.

Oggetto del Contratto

1 Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della presente Sezione; queste garanzie sono valide solo se riportate in **POLIZZA**.

1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia riguarda i **SINISTRI** che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nel caso di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** o di **PROCEDIMENTO PENALE**: in tutti gli Stati d'Europa;
- nel caso di vertenze di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale: nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.

La **SOCIETÀ** assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato in **POLIZZA**, il **RISCHIO** dell'**ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE** e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'**ASSICURATO**, conseguente ad un **SINISTRO** rientrante in garanzia.

Rientrano in garanzia le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quelle dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico dell'**ASSICURATO**, secondo il principio di solidarietà¹;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla **SOCIETÀ**, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla **SOCIETÀ**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **SINISTRI**;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO** e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima, le spese per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari).

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di **PROCEDIMENTO PENALE** all'estero, in uno dei paesi ove la garanzia è operante, la **SOCIETÀ** assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo;

¹ Articolo 1292 Codice Civile.

- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo. L'importo della cauzione verrà anticipato da **DAS** a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali **DAS** conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

1.2 COPERTURE ASSICURATIVE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'**ASSICURATO** nell'ambito della sua vita privata e può essere prestata in due forme:

- "*Classic*";
 - "*Elite*", che, oltre alle coperture previste per la forma Classic, prevede ulteriori coperture.
- Negli articoli seguenti si riportano le coperture assicurative valide per ciascuna forma di garanzia.

1.3 FORMA "*CLASSIC*"

L'**ASSICURATO** è tutelato se:

- a) subisce **DANNI EXTRACONTRATTUALI** dovuti a **FATTO ILLECITO** di terzi;
- b) è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE** per **DELITTO** colposo o per **CONTRAVVENZIONE**; sono compresi i **PROCEDIMENTI PENALI** per **DELITTO** colposo o per **CONTRAVVENZIONE** derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo 4.1 "*Esclusioni*".

Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano l'**ASSICURATO** nella veste di ciclomotorista, ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

1.4 FORMA "*ELITE*"

Tale forma di garanzia, oltre a quanto compreso nella forma *Classic* (vedi articolo 1.3 lettere a) e b)), a parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo 4.1 "*Esclusioni*", riguarda la tutela dei diritti dell'**ASSICURATO** nell'ambito della sua vita privata se:

- c) deve sostenere controversie di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250,00.

Sono comprese le controversie relative:

- alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti l'abitazione principale e quelle secondarie o per uso stagionale dell'**ASSICURATO**, purché da lui direttamente utilizzate;
 - ad inadempienze contrattuali, proprie e/o di controparte, connesse all'utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce;
- d) deve sostenere controversie relative a richieste di **RISARCIMENTO** di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla **POLIZZA** di Responsabilità Civile, operante a favore dell'**ASSICURATO**². Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta **POLIZZA** di Responsabilità Civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'**ASSICURATO** relative all'intervento della **SOCIETÀ**, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'**ASSICURATO** è tenuto a dichiarare alla **SOCIETÀ**, al momento del **SINISTRO**, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta **POLIZZA** di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della **SOCIETÀ**, ad esibire copia.

² Articolo 1917 del Codice Civile.

1.5 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie sopra descritte, la **SOCIETÀ** offre un servizio assicurativo di consulenza telefonica nell'ambito delle materie attinenti alle coperture previste in **POLIZZA**, tramite numero verde 800.666.000.

L'**ASSICURATO** potrà accedere a tale servizio contattando DAS al Numero Verde 800.666.000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'**ASSICURATO** debba prestare testimonianza davanti agli organi di Polizia o della magistratura inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

1.6 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO

Il **SINISTRO** insorge nel momento in cui l'**ASSICURATO**, la controparte o un terzo iniziano a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i **SINISTRI** che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della **POLIZZA**, se si tratta di controversia relativa a **RISARCIMENTO** di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** o di **PROCEDIMENTO PENALE**;
- dopo 90 giorni dalla stipulazione della **POLIZZA**, nel caso di controversie di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale.

La garanzia opera anche prima della notifica all'**ASSICURATO** della "Informazione di Garanzia", nei casi di "presentazione spontanea"³, di "invito a presentarsi"⁴ e di "accompagnamento coattivo"⁵.

Cos'è l'"informazione di garanzia"?

È una comunicazione inviata dal Pubblico Ministero al soggetto indagato con cui si avvia il **PROCEDIMENTO PENALE** e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del **REATO** contestato (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di **POLIZZA** rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Nel solo caso in cui fosse stata scelta la forma di garanzia "*Elite*", potranno essere attivate delle condizioni richiamate in **POLIZZA** che, a parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo 3.1 "Esclusioni" alle lettere h) e i), tutelano i diritti dell'**ASSICURATO** nell'ambito del suo lavoro subordinato qualora debba sostenere:

- controversie nascenti dal suo contratto di lavoro dipendente anche con Ente Pubblico;
- controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

³ Articolo 374 del Codice di Procedura Penale.

⁴ Articolo 375 del Codice di Procedura Penale.

⁵ Articolo 376 del Codice di Procedura Penale.

3 Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture assicurative.

La **SOCIETÀ** non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che devono presentarsi nel corso o alla fine della **VERTENZA CONTRATTUALE**, fatta eccezione per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati (avvocati e periti).

4 Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti previsti dal **CONTRATTO**.*

La presente garanzia, entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel presente capitolo "Ci sono limiti di copertura?", sarà operativa solo se scelta dal **CONTRAENTE** ed espressamente richiamata in **POLIZZA**.

4.1 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- c) acquisto di beni mobili registrati;
- d) controversie e **PROCEDIMENTI PENALI** derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei in genere, fatta eccezione per quanto riguarda i ciclomotori;
- e) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- f) controversie e **PROCEDIMENTI PENALI** riferibili a beni immobili diversi dall'abitazione principale e da quelle secondarie o stagionali dell'**ASSICURATO** da lui direttamente utilizzate;
- g) operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili;
- h) vertenze di lavoro dipendente anche con Ente Pubblico;
- i) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Sociali e Previdenziali;
- j) **SINISTRI** insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione della **POLIZZA**, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una o entrambe le parti.

Sono altresì escluse le **VERTENZE CONTRATTUALI** con la **SOCIETÀ**.

Sono sempre escluse le vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi quando l'**ASSICURATO** sia un operatore medico o sanitario dipendente.

4.2 LIMITI di INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, alcune garanzie prevedono l'applicazione dei limiti di INDENNIZZO di seguito indicati.

Cosa si intende per "LIMITE DI INDENNIZZO"?

Per LIMITE DI INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- 1) LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
- 3) LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

TABELLA 2

Riferimento (art.)	Garanzia	LIMITE di INDENNIZZO
"Oggetto dell'assicurazione" art. 1.1	Spese per assistenza interprete	10 ore lavorative
"Oggetto dell'assicurazione" art. 1.1	Spese relative a traduzioni	€ 1.000,00
"Oggetto dell'assicurazione" art. 1.1	Anticipo della cauzione	€ 10.000,00
Capitolo "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO" art. 1	Legale scelto dall'ASSICURATO non residente presso il Circondario del Tribunale competente	Massimo € 3.000,00 per gli onorari del domiciliatario per SINISTRO e per anno

Per l'esecuzione forzata e per ciascun titolo esecutivo, le spese rientrano in garanzia nel limite dei primi due tentativi.

Cosa fare in caso di Sinistro?

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.

La **SOCIETÀ** ha scelto di affidare la gestione dei **SINISTRI** di Tutela Legale a **DAS**, cui dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai **SINISTRI**.

1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'**ASSICURATO** deve tempestivamente denunciare il **SINISTRO**:

1. in via preferenziale a **DAS** attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica: l'**ASSICURATO** potrà accedere a tale servizio contattando **DAS** al Numero Verde 800.666.000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
- denuncia scritta: tramite e-mail a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: DAS Spa - Via E. Fermi 9/8 - 37135 Verona;

2. subordinatamente, alla **SOCIETÀ**,

inviando tutti gli atti e documenti occorrenti ed avisando di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

La regolarizzazione degli atti e dei documenti occorrenti secondo le norme fiscali di bollo e di registro è a carico dell'**ASSICURATO**.

Contemporaneamente alla denuncia del **SINISTRO** o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'**ASSICURATO** può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, se il tentativo di bonaria definizione non ha esito positivo. In alternativa può sempre indicare un legale non residente nel Circondario del Tribunale competente per il quale si applicheranno i "limiti di indennizzo" indicati al precedente punto 4.2.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'**ASSICURATO** dovrà far pervenire tempestivamente a **DAS** copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso. In caso di **PROCEDIMENTO PENALE** l'**ASSICURATO** è tenuto a denunciare il **SINISTRO** nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La scelta del legale fatta dall'**ASSICURATO** è operante fin dalla fase stragiudiziale, se si verifica una situazione di conflitto di interessi con la **SOCIETÀ** o con **DAS**.

I **SINISTRI** denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'**ASSICURATO** la prescrizione del diritto alla garanzia⁶.

2 GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **SINISTRO** è riservata a **DAS**, la quale:

- a) ricevuta la denuncia del **SINISTRO** svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine, quando richiesto da **DAS**, l'**ASSICURATO** deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;

⁶ Ex articolo 2952 del Codice Civile.

- b) valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) autorizza l'**ASSICURATO** a scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con **DAS** o con la **SOCIETA'**.

Successivamente **DAS** autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'**ASSICURATO** in un **PROCEDIMENTO PENALE** o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) negli altri casi se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'**ASSICURATO** hanno possibilità di successo. L'**ASSICURATO** comunica a **DAS** le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a **DAS** di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale **DAS** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'**ASSICURATO** può indicare a **DAS** un legale di propria fiducia;
- b) se l'**ASSICURATO** non fornisce il nome di un avvocato, **DAS** può individuare direttamente il legale;
- c) l'**ASSICURATO** deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'**ASSICURATO** decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, **DAS** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico **SINISTRO**:

- a) in presenza di **VERTENZE CONTRATTUALI**, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo **SINISTRO** nei quali sono coinvolti uno o più **ASSICURATI**;
- c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura;

- REGOLE DA RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'**ASSICURATO**:

- a) deve denunciare subito il **SINISTRO** e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare subito **DAS** su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare **DAS** e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di **DAS**. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, **DAS** non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) senza la preventiva autorizzazione di **DAS** non può concordare con la controparte alcuna **TRANSAZIONE** o accordo per definire la controversia che preveda a carico di **DAS** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**ASSICURATO**. Se l'**ASSICURATO**

procede senza autorizzazione, **DAS** garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

3 ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La **SOCIETÀ** e **DAS** non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La **SOCIETÀ** e **DAS** non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**ASSICURATO**.

4 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**ASSICURATO** e **DAS** sulla gestione del **SINISTRO**, sia l'**ASSICURATO** sia **DAS** possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'**ASSICURATO** e **DAS** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**ASSICURATO**, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**ASSICURATO** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **DAS**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Se l'**ASSICURATO** intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione⁷.

5 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

DAS liquida all'**ASSICURATO** o all'eventuale beneficiario le spese in copertura, nei limiti del massimale indicato in **POLIZZA**, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

⁷ Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro

Cosa fare SUBITO	CONTATTI
<p>Segnalare tempestivamente l'accaduto, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- a DAS- alla SOCIETÀ. <p>Trasmettere a DAS tutti gli atti e documenti necessari.</p>	<ul style="list-style-type: none">• DENUNCIA TELEFONICA: Numero Verde 800.666.000 Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.• DENUNCIA SCRITTA<ul style="list-style-type: none">- posta elettronica: sinistri@das.it.- posta ordinaria: DAS Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

CODICE CIVILE

Art. 1292 – Nozione della Solidarietà

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

1. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

2. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

3. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse .

4. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 164 - Modalità per la gestione dei sinistri

1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.

2. L'impresa può:

a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;

b) affidarla ad un'impresa distinta;

c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
- b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.

4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 374 - Presentazione spontanea

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

Art. 375 - Invito a presentarsi

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.

2. L'invito a presentarsi contiene:

- a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
- c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
- d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369-bis]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.

4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Art. 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/12/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058165-TUL-EDZ-1219 - MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA
SEZIONE TUTELA LEGALE